

STATUTO

SOLE LUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE -

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPE SAN GINESIO MC VIA MAIANI
38

Numero REA: MC - 168765

Codice fiscale: 01636150433

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

STATO DI INSOLVENZA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2007 - Statuto completo	2
--	---

	Il presidente è autorizzato ad apportare al presente atto ed	
	allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste	
	in sede di deposito presso il Registro delle Imprese.	
	I componenti dichiarano che non nominano i sindaci non	
	ricorrendo le circostanze che lo rendono obbligatorio ex	
	articolo 2477 del Codice Civile.	
	La cooperativa sarà regolata dall'ORDINAMENTO SOCIALE che si	
	allega al presente atto sotto la lettera A).	
	Le spese del presente atto e conseguenti che presuntivamente	
	sono Euro novecento sono a carico della società'.	
	Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, che,	
	dattiloscritto da persona di mia fiducia, ho letto, compreso	
	l'allegato, alle parti che lo dichiarano conforme alla loro	
	volontà e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciannove.	
	Consta di un foglio, occupa due pagine e fin qui.	
	Firmato: Debora Mucci - Fabiola Sancricca - Luciana Mancini -	
	Veruska Sposetti - Carlo Conti notaio (sigillo).	
	ALLEGATO A) ALL'ATTO N.17077 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata:	
	SOLE LUNA Società' Cooperativa Sociale.	
	La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative	
	Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui	
	3	

	giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad	
	osservarne gli statuti ed i regolamenti.	
	ART. 2 SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Ripe San Ginesio	
	(MC) via Maiani n.38	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o sopprese con semplice decisione dell'organo	
	organo amministrativo.	
	ART. 3 DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.	
	In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo	
	in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II MODELLO SOCIETARIO SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4 MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5 PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	4	

	applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione Promocoop Spa.	
	ART. 6 SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale attraverso la prestazione e	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1	
	legge 381/91, lettera a).	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa potrà, fra l'altro, fare:	
	- la realizzazione e/o la gestione, anche in convenzione con	
	5	

	enti pubblici, di baby parking, asili nido, scuole materne,	
	centri ludico-ricreativi e d'aggregazione, centri di	
	consulenza, prevenzione e terapia (siano essi stabili,	
	itineranti o stagionali) per bambini, adolescenti, giovani ed	
	adulti;	
	- svolgimento dell'attività di animazione e di assistenza	
	sociale rivolta a bambini ed adolescenti, giovani ed adulti	
	in condizione o meno di svantaggio fisico e/o psichico;	
	- svolgimento dell'attività di assistenza sociale rivolta ad	
	anziani, sia a domicilio che tramite attivazione e gestione di	
	centri diurni;	
	- organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi	
	culturali, fiere, convegni e congressi;	
	- organizzazione, gestione e promozione di attività ricreative	
	e sportive;	
	- promozione, progettazione e gestione anche per conto terzi	
	di corsi, attività divulgative ed attività formative varie;	
	- effettuare consulenze, nonché promuovere progettare e	
	condurre indagini conoscitive e ricerche nel settore	
	dell'animazione, della formazione, della prevenzione e della	
	terapia;	
	- promuovere e realizzare giornali, riviste od altre	
	pubblicazioni in materia di animazione, nel campo ludico,	
	nella prevenzione e nella terapia;	
	svolgimen to di attività commerciali quali ad esempio:	
	6	

	grafica, videoscrittura ed internet;	
	- svolgimento di attività di comunicazione e promozione e di	
	studio dell'immagine, ricerca di sponsor, servizi stampa,	
	produzioni di materiale promozionale e divulgativo;	
	- creazione, progettazione, sviluppo di giochi e tecnica di	
	animazione anche in collaborazione o per conto terzi;	
	- redazione di programmi e progetti di aggregazione ed	
	animazione, nonché di formazione rivolti a bambini,	
	adolescenti ed adulti o inerenti settori ad esso collegati;	
	- attività di animazione turistica.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente	
	che indirettamente attinenti ai medesimi, atti che, a titolo	
	indicativo e non tassativo, si esemplificano come segue:	
	- concorrere ad aste pubbliche e private e a altre;	
	- istituire strutture necessarie per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	- sottoscrivere convenzioni con cooperative sociali, ed	
	associazioni di volontariato e/o senza scopo di lucro;	
	- concedere fidejussioni, avalli cambiari ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti ai quali la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore proprio o di altre	
	7	

	cooperative;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	culturali, professionali, attraverso la partecipazione ad	
	organismi ed enti idonei;	
	La cooperativa potrà consultare professionisti ed esperti per	
	l'espletamento della propria attività.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la	
	realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico e la strutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la	
	realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale	
	scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello	
	istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari;	
	sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa,	
	promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di	
	raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività	
	previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	

	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo	
	cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	
	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività	
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	TITOLO III SOCI	
	ART. 7 REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono	
	superare il numero di venti se l'attivo dello stato	
	patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e che attivamente possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	9	

	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori	
	ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse	
	alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.	
	Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo	
	di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio in prova può partecipare alle assemblee sociali, ma	
	non ha diritto di voto; i soci in prova hanno diritto ad un	
	ristorno in misura ridotta e con modalità stabilite	
	dall'organo amministrativo.	
	10	

	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il	
	consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei	
	rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di	
	tre soci.	

	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	12	

	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an	
	notata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	13	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9 QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a €.250,00 (Euro	
	duecentocinquanta).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota	
	complessiva di capitale di importo pari a	
	€.250,00 (Euro duecentocinquanta).	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero	
	sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi	
	dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 10 CESSIONE DELLE QUOTE	

	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	ART. 11 VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	
	i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	

	società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 12 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione	
	della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che	
	cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per	
	un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per	
	il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.	
	In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi	
	eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del	
	codice civile	
	ART. 13 RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	16	

	a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14 ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	
	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	17	

	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di	
	amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della	
	società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della	
	deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15 MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	18	

	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	ART. 16 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle	
	versate a titolo di sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio	
	defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	

	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti	
	gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17 PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	20	

	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto	
	di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello	
	scioglimento.	
	ART. 18 CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c.	
	del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	
	21	

	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 19 BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del	
	presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20 RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	22	

	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 21 DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione (ovvero Promocoop s.p.a.), nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	23	

	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI	
	ART. 22 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;	
	c) il collegio sindacale (nei casi previsti dall'art. 2543,	
	comma 1).	
	CAPO I ASSEMBLEA	
	ART. 23 DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 24 MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee possono essere tenute anche in luogo diverso	
	dalla sede sociale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	24	

	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla	
	data della prima.	
	ART. 25 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	25	

	la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero	
	dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni	
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si	
	applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	

	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci.	
	ART. 26 DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 27 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla	
	27	

	maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la	
	stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la	
	redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 28 ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed	
	ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,	
	deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi	
	dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 29 ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	28	

	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II L'AMMINISTRAZIONE	
	ART. 30 COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata o da un Amministratore unico scelto	
	tra i soci, o da un consiglio di amministrazione. Ove	
	nominato, la rappresentanza legale della società di fronte ai	
	terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico con	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.	
	All'Amministratore unico compete altresì ogni più ampio potere	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della società, così	
	come evidenziato in appresso per il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L' Amministratore unico resta in carica per un triennio ed è	
	rieleggibile.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto	
	della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i	
	limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e sono rieleggibili.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	29	

	impedimento.	
	ART. 31 COMPETENZE	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di	
	Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	30	

	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della	
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su	
	linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di	
	arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	

	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare	
	tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto	
	non attribuiscano alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della	
	cooperativa.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il	
	consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre	
	impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé	
	operazioni rientranti nella delega. Non possono essere	
	delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva	
	competenza del consiglio di amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c..	

	ART. 32 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente	
	(se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla	
	maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,	
	saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la	
	validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere	
	adottate mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4°	
	comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	33	

	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci	
	e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini	
	fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da	
	processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a	
	norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e	
	dal segretario.	
	ART. 33 POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine	
	del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della	
	34	

	cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	
	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice	
	Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34 COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non	
	partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio	
	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso	
	tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il	
	presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	35	

	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	fra gli iscritti negli albi professionali individuati con	
	decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 35	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	
	speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia.	
	ART. 36	

	MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori	
	è riservata all'assemblea.	
	ART. 37 CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è	
	conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la	
	quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 38 CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 39 SCIoglimento	

	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 40 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa, fin d'ora, determina di devolvere il proprio	
	patrimonio residuo al fondo mutualistico dell'U.N.C.I.	
	Promocoop Spa.	
	ART. 41 INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	
	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 42 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 43	
	La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	38	

38 di 38